	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi	suaa@regione.fvg.it scarichi@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4189 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 222/AMB del 15/01/2020

DPR n. 59/2013 e s.m.i. – Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 321 del 25/01/2016. Decreto di conclusione positiva della Conferenza di Servizi. Ditta IN.ECO. S.R.L. (C.F. 01576620304), con sede legale in via del Varmo n. 121, Comune di Coseano (UD).

Domanda del 26/11/2019.

Fascicolo pratica: LLPP-ALPUD/AUA - 0 - 628.

Il Direttore di Servizio

1. Normativa

- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i. "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" da ultimo modificata con la L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

2. Fatto

La Ditta IN.ECO. S.R.L., con sede legale in via del Varmo n. 121, Comune di Coseano, in data 25/01/2016 ha ottenuto l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 321, rilasciata dallo SUAP in data 28/01/2016, e successivamente aggiornata con atti n. 4396 del 22/08/2016, n. 1641/AMB del 22/05/2017, n. 3539/AMB del 21/11/2017, n. 2673/AMB del 24/07/2018 e n. 2559/AMB del 14/06/2019, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, di competenza regionale.

In data 26/11/2019, la Ditta, nella persona del Gestore pro tempore dell'impianto, ha

presentato istanza di modifica non sostanziale della suddetta Autorizzazione Unica Ambientale, corredata dalla relativa documentazione tecnica, relativamente al titolo abilitativo di cui all'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.

In merito si precisa che:

- l'istanza è pervenuta in data 26/11/2019, e successivamente regolarizzata in data 29/11/2019, alla Direzione Centrale Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, acquisita ai protocolli n. AMB-GEN-2019-56353 del 26/11/2019 e AMB-GEN-2019-57127 del 29/11/2019;
- tutta la documentazione relativa alla pratica è contenuta nel fascicolo informatico LLPP-ALPUD/AUA - 0 - 628;
- il Servizio AUA e disciplina degli scarichi della Direzione Centrale Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile quale Autorità competente, con nota prot. n. AMB-GEN-2019-57425 del 02/12/2019, ha comunicato l'avvio del procedimento e l'indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata in modalità asincrona, invitando i soggetti competenti in materia ambientale, definiti dal DPR 59/2013, ad esprimersi in merito ai titoli abilitativi sopra citati;
- l'Autorità competente ha ottenuto i pareri espressi e positivi, agli atti dell'ufficio, da parte dei seguenti Soggetti Competenti: Servizio AUA e disciplina degli scarichi di questo Ente (prot. n. AMB-GEN-2020-1515 del 14/01/2020).

L'Autorità Competente ha ritenuto pertanto di adottare il presente decreto di conclusione positiva della Conferenza.

3. Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni settoriali

Ai fini del rilascio della modifica non sostanziale di AUA, tutta la documentazione prodotta dall'impresa e trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive è stata esaminata, come previsto dall'art. 3 del DPR 59/2013, dai seguenti Soggetti competenti:

- il Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

ARPA FVG ed il SUAP del Comune di Coseano sono stati informati sul procedimento.

4. Motivazione

La decisione relativa all'adozione della modifica non sostanziale di AUA si fonda sulla presenza dei pareri in relazione alle autorizzazioni settoriali dei soggetti competenti ed in particolare:

- parere sull'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, di competenza regionale, rilasciato con nota prot. n. AMB-GEN-2020-1515 del 14/01/2020.

Visto quanto sopra e richiamate le Delibere della Giunta Regionale n. 1350 del 19/07/2018 e n. 1614 del 30/08/2018;

decreta

- 1. Di adottare**, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, la conclusione positiva della Conferenza di Servizi che costituisce modifica non sostanziale di AUA n. 321 del 25/01/2016 ai sensi del D.P.R. 59/2013 a favore dell'impresa IN.ECO. S.R.L. (C.F. 01576620304), con sede legale in via del Varmo n. 121, Comune di Coseano, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, di competenza regionale, alle condizioni contenute nell'allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Si conferma, per quanto non modificato dal presente decreto, ogni altro contenuto del provvedimento n. 321 del 25/01/2016, successivamente aggiornato con atti n. 4396 del


22/08/2016, n. 1641/AMB del 22/05/2017, n. 3539/AMB del 21/11/2017, n. 2673/AMB del 24/07/2018 e n. 2559/AMB del 14/06/2019, ivi compresa la validità temporale.

2. **Il presente provvedimento viene trasmesso** alla ditta richiedente, ai Soggetti competenti e per conoscenza allo Sportello Unico competente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13.
3. **Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso** nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla sua ricezione.

Il Direttore di Servizio

ing. Paolo De Altì

*(documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 82/05)*

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi	suaa@regione.fvg.it scarichi@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4189 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - Servizio Autorizzazioni Uniche Ambientali e Disciplina degli Scarichi
P.zza Patriarcato 3
33100 Udine
suaa@regione.fvg.it

OGGETTO: D.LGS. N. 99/92 – D.P.R. 59/13 – **IN.ECO S.R.L.** VIA DEL VARMO N. 121, COSEANO (UD) - PARERE IN MERITO ALL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA.
RICHIESTA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE PROVINCIALE N. 2016/321 DEL 25.01.2016.
FASCICOLO ALPUD/AUA-0-628

In relazione all'istanza di integrazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, per la parte di competenza del Servizio AUA e disciplina degli scarichi.

Vista la normativa di settore:

- il Decreto Legislativo n. 99 del 27.01.1992 di "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- il Codice di Buona Pratica Agricola di cui al Decreto Ministeriale 19.04.1999;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11.01.2013 n. 03/Pres. "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006.";
- la Circolare Regionale m. 1776/1.10 del 02.02.2007 di illustrazione della procedura seguita per il rilascio delle autorizzazioni allo spandimento dei fanghi in agricoltura;
- la L.R. 26/2014 con cui le funzioni per l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura di cui all'art. 15 della legge regionale 24/2006, sono state trasferite alla Regione FVG.

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui alla Determinazione provinciale n. 2016/321 del 25.01.2016 e s.m.i., con cui la Provincia di Udine ha autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 99/92, la Ditta in oggetto all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Vista la richiesta di integrazione dell'AUA presentata in data 26.11.2019 con prot. n. AMB-GEN-2019-56353 e successivamente perfezionata con nota pervenuta in data 29.11.2019 prot. n. AMB-GEN-2019- 57127.

Ritenuto che la richiesta di integrazione pervenuta si qualifichi come modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

Ritenuto comunque necessario procedere con l'aggiornamento dell'AUA di cui alla citata Determinazione provinciale n. 2016/321 del 25.01.2016 e s.m.i.

Considerato che la Ditta chiede di inserire nell'autorizzazione Unica Ambientale i fanghi provenienti dall'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Magnano in Riviera, via Zire, 5 e autorizzato con Decreto della Regione FVG n. 1009 del 01.03.2018 e s.m.i. rilasciato alla società CO.N.U. s.r.l.

Dato atto che:

- l'impianto è autorizzato alle operazioni R13 e D15 di cui all'allegato B al Titolo I della parte quarta del D.Lgs. 152/06;
- i fanghi che si intendono riutilizzare in agricoltura sono i seguenti:
 - CER 02.05.02 – fanghi da trattamento in loco degli effluenti (originati dal trattamento dei reflui dell'industria lattiero casearia);
 - CER 02.07.05 – fanghi da trattamento in loco degli effluenti (originati dal trattamento di reflui provenienti dalla produzione di bevande);
 - CER 03.03.11 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 03.03.10 (originati dal trattamento di reflui provenienti dalla lavorazione di polpa, carta e cartone dall'industria della lavorazione del legno);
 - CER 19.08.05 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.

Valutato che:

- i fanghi da utilizzarsi in agricoltura, rispettano i limiti previsti dal D.Lgs. 99/92 già in ingresso all'impianto di recupero;
- i fanghi in uscita dall'impianto non subiscono trattamenti diversi da quelli autorizzati e vengono sottoposti ad un ulteriore controllo analitico;
- le caratteristiche agronomiche e microbiologiche del fango, conformi a quanto indicato nell'Allegato IB del D.Lgs. 99/92, sono idonee a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- dai dati forniti non risulta la possibile presenza di sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

si esprime parere favorevole all'integrazione dell'AUA relativamente all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura inserendo tra gli impianti autorizzati anche l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Magnano in Riviera, via Zire, 5 e autorizzato con Decreto della Regione FVG n. 1009 del 01.03.2018 e s.m.i. rilasciato alla società CO.N.U. s.r.l., nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

PRESCRIZIONI

- 1) Fermi restando gli obblighi e le prescrizioni indicate nell'Allegato 2 della Determinazione provinciale n. 2016/321 del 25.01.2016 e s.m.i., l'utilizzo in agricoltura dei fanghi provenienti dall'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi della ditta CO.N.U. s.r.l., sito in Comune di Magnano in Riviera, via Zire n. 5, è sottoposto alle ulteriori prescrizioni, di seguito indicate.
- 2) IN.ECO. s.r.l., prima dell'utilizzo in agricoltura di tali fanghi dovrà accertarsi che gli stessi siano accompagnati da analisi in ingresso ed in uscita dall'impianto di recupero, conformi a quanto indicato nell'Allegato IB del D.Lgs. 99/92, come integrato dall'art. 41 della L.130/2018.
- 3) In particolare, la Ditta dovrà accertarsi che le analisi in ingresso all'impianto siano in corso di validità cioè eseguite secondo la tempistica indicata all'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 99/92.
- 4) I fanghi in uscita dall'impianto possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 99/92, ed in particolare ogni spandimento deve essere preceduto da una analisi rappresentativa della partita di fango da utilizzare.
In alternativa i fanghi sia in ingresso che in uscita, possono essere analizzati:
 - a) ogni 3 mesi per gli impianti di potenzialità > 100.000 a.e.;
 - b) ogni 6 mesi per gli impianti con potenzialità compresa fra i 100.000 a.e. e i 5.000 a.e.;
 - c) ogni anno per gli impianti di potenzialità < 5.000 a.e.
- 5) Le notifiche di spandimento, previste dall'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 99/92 devono essere accompagnate sia dalle analisi in ingresso all'impianto di recupero, sia dalle analisi in uscita dallo stesso.
- 6) I fanghi non possono essere utilizzati qualora l'impianto di recupero non sia in possesso di una autorizzazione all'esercizio in corso di validità.

Il Funzionario delegato
AUA e Disciplina degli scarichi
Dott. Maurizio Pessina

Responsabile del procedimento: Maurizio Pessina

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	14/01/2020
Nome	AUA INECO 628 MOD.PDF
Impronta	CBE3D81A988BCD13016AD359FC0CCD02F4D6246C7821E10A69FC14D252C80821
Dimensione (Byte)	275,699

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	AMB-GEN-2020-1515-P
Verso	Partenza
Data registrazione	14/01/2020

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	MAURIZIO PESSINA
Codice Fiscale	TINIT-PSSMRZ64H27L483M
Codice Identificativo	20191477202
Ente Certificatore	InfoCert Firma Qualificata 2
Organizzazione	NON PRESENTE
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	24 6B 0B 64 B1 EE 61 C8 E2 10 08 9A A8 37 C5 DB 11 9D A6 1C EB C0 23 03 59 C9 08 C9 C4 63 CC 90 22 FD 88 19 FC FE 51 38 97 5B 22 89 15 04 A2 EC 13 5C D6 03 BD 78 EC D2 E1 CC 7C 4E C3 F1 6B 8A 14 8A A9 75 97 30 2D FC 7E 32 1F 16 BF B0 E7 60 B4 C2 E7 B7 13 EC 23 62 E2 AA DD B4 B0 5B 1E EB AD E1 7D 89 73 C5 21 EB F6 B7 A5 0D 17 44 2C E5 A5 94 B9 64 08 49 39 79 13 D4 35 87 D5 88 4D 4E 1F F4 8F 38 F0 E8 4A E5 3A 78 82 95 0B 81 8C E8 E0 6D 32 4C 52 79 6F 67 51 B7 C7 3A 0D D2 EE 33 65 1F 11 60 F9 54 9D A5 34 E6 A9 E5 AA EF 54 ED CF 9A DB 5B B3 30 12 9E B6 E5 15 BB 61 3C 3F 91 2E C4 CE 4A 33 52 CD E6 95 65 8F 7E 30 F8 E8 DE 69 4C FB CD 12 A9 4A 49 7F 3E EB BA BF 2B FF ED 60 74 8B 1B 92 8B A9 F8 FF AF B1 E4 D4 A2 FC 6F B8 B5 78 9D D4 90 6E 07 C9 59 D2 82 52 8F 86 10
Data e ora della Firma	14/01/2020 09:09:59 GMT
Validità del certificato	Dal 15/01/2019 16:06:53 GMT al 15/01/2022 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	